



COMUNE DI LEQUILE

PROVINCIA DILECCE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 10/05/2023

OGGETTO: TARI (Tassa sui rifiuti) - Ripartizione dei costi indicati nel piano economico finanziario tra le diverse categorie di utenze - APPROVAZIONE TARIFFE anno 2023

L'anno 2023 il giorno 10 del mese di MAGGIO alle ore 19:00, presso la SALA CONSIGLIO del municipio, in seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, consegnato nel tempo e nei modi prescritti dal Regolamento del Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di 1^a convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti 13 su 13 assegnati al Comune e in carica come segue

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Carlà Vincenzo	Sì	
2	Dott. Quarta Pierluigi	Sì	
3	Dott.ssa Persano Pamela	Sì	
4	Rollo Damiano	Sì	
5	Brunetti Francesco	Sì	
6	Ing. Luperto Marco	Sì	
7	Arch. Fioretti Gabriella	Sì	

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
8	Dott.ssa Buttazzo Pietrina Patrizia	Sì	
9	Colucci Alberto	Sì	
10	Ing. Filieri Salvatore Cristian	Sì	
11	Zaccardi Nuri	Sì	
12	Lezzi Luana	Sì	
13	Dott. Colucci Pierpaolo	Sì	

E' presente l'Assessore esterno, la Sig.ra Rossana Margiotta

Assume la presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Vincenzo CARLA`
Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Pierluigi CANNAZZA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ricosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la discussione sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000

Visto: Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità tecnica 03/05/2023 Il Responsabile Dott. Vito ZILLI	Visto: Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità contabile. 03/05/2023 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO Dott. Vito ZILLI
--	---

COMUNE di LEQUILE

Verbale di Seduta Consiliare del 10 Maggio 2023

PUNTO n. 9 all'O.d.G.

TARI (Tassa sui Rifiuti) – Ripartizione dei costi indicati nel Piano Economico Finanziario tra le diverse categorie di utenze – Approvazione Tariffe anno 2023

SINDACO CARLÀ Vincenzo

Punto n. 9: *TARI (Tassa sui Rifiuti) – Ripartizione dei costi indicati nel Piano Economico Finanziario tra le diverse categorie di utenze – Approvazione Tariffe anno 2023*. Le tariffe sono rimaste invariate, non c'è stata alcuna modifica. Se non ci sono interventi pongo ai voti. Prego, Consigliere Filieri.

CONSIGLIERE FILIERI Cristian (Lequile Insieme)

Approviamo le tariffe sulla TARI, non ci sono modifiche rispetto all'anno scorso, la cosa che manca e che in questi quattro anni è sempre mancata è un'anima sociale all'interno di queste tariffe. Prendo l'esempio dei Comuni virtuosi, uno di questi è Lecce su questo argomento, mi rendo conto che queste cose non si costruiscono in un anno, però in quattro anni forse sì. Lecce che cosa fa? Prende 146 mila Euro del suo Bilancio e le mette a disposizione delle fasce più basse, cioè chi sta sotto un determinato ISEE, 5 mila per il Comune di Lecce, li esonera completamente dalla TARI, noi in questi quattro anni non siamo riusciti a dare un segnale mai in questa direzione, l'avremmo potuto fare a piccoli passi, prendere dei soldi, delle economie del nostro Bilancio, delle piccole somme e dare un segnale di vicinanza alle classi più deboli. Non so se c'è il nostro Revisore dei Conti in sala, non lo conosco e quindi non so se c'è ... Non c'è. Oltre ad essere Revisore dei Conti è anche Sindaco del suo paese, San Giorgio Ionico, e lì loro lo fanno, loro prendono una quota del loro Bilancio, 110 mila Euro se non sbaglio, se non ho letto male nella Delibera di San Giorgio Ionico, e lo danno a disposizione delle fasce sotto i 3 mila Euro di ISEE, invece per le famiglie numerose fanno delle riduzioni sulla TARI variabili dall'8 al 33%. Noi fino ad oggi siamo stati sempre convinti che non si potessero prendere soldi del Bilancio comunale per metterli su questo argomento, in realtà non è così, l'Art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013 questa possibilità ai Comuni la dà, il peccato è che noi in quasi quattro anni di legislatura non abbiamo mai fatto questo percorso e purtroppo neanche quest'anno lo stiamo facendo. Grazie.

SINDACO CARLÀ Vincenzo

Consigliere Filieri, Lei ha presentato diversi ... Buonasera, Dottore, benvenuto. Lei, Consigliere Filieri, dicevo, ha fatto diversi emendamenti, appunto il Revisore dei Conti e l'Ufficio Finanziario glieli hanno bocciati tutti tecnicamente, ad eccezione di uno che poi andremo nello specifico, avrebbe potuto presentare l'emendamento anche sulla TARI, probabilmente si sarebbe visto bocciato anche quello tecnicamente dal momento che poi le coperture economiche devono essere assicurate. Per quanto riguarda l'aspetto Servizi Sociali entreremo in merito nella discussione del Bilancio dal momento che credo che il Comune di Lequile sia abbastanza generoso con le fasce più deboli e non può essere certamente commisurato e paragonato un Bilancio di Lecce, 140 mila Euro per Lecce sono delle briciole, 140 mila Euro o comunque una somma anche se più ridotta per il Comune di Lequile sono somme importanti ...

(Il Consigliere Filieri interviene fuori microfono)

SINDACO CARLÀ Vincenzo

Non ho finito il mio intervento. Per quanto riguarda invece gli anni precedenti, di concerto con l'Ufficio

Finanziario noi abbiamo utilizzato le somme Covid anche per il pagamento della TARI, quindi non è vero che non ci sono state queste attenzioni, quando ci sono state le coperture finanziarie abbiamo affrontato anche questo aspetto.

(L'Assessore Persano interviene fuori microfono)

CONSIGLIERE FILIERI Cristian

Dott.ssa Persano, innanzitutto poi entreremo nel Bilancio sui pareri degli emendamenti, anche perché lì la possibilità nei pareri c'era, bisognava che Lei decidesse di dedicare una parte della sua indennità ad alcune cose.

SINDACO CARLÀ Vincenzo

Parleremo di questo anche dopo.

CONSIGLIERE FILIERI Cristian

Chiaramente. Voglio dire, Lei fa l'esempio di Lecce, io le ho fatto un esempio prima del Comune di San Giorgio Ionico che destina 110 mila Euro per la TARI sociale, prenda esempio anche dai Comuni che non sono grandi come Lecce ma che hanno questa attenzione alle fasce più deboli. Grazie.

SINDACO CARLÀ Vincenzo

Se non ci sono altri interventi, pongo ai voti.

[Si procede a votazione]

VOTAZIONE

Favorevoli: 9

Contrari: 4

Astenuiti: 0

SINDACO CARLÀ Vincenzo

Astenuti quattro? Siccome se per il Consigliere Colucci non vale quando si astiene non vedo perché per il Consigliere Alberto Colucci quando alza la mano invece non viene ... Io ho chiesto "Astenuiti" e il Consigliere Alberto Colucci ha alzato la mano, quindi fatemi sapere ... Contrari? Bene, contrari. Immediata eseguibilità.

[Si procede a votazione]

VOTAZIONE

Favorevoli: 9

Contrari: 4

Astenuiti: 0

ASSESSORE QUARTA Pierluigi

... al mantenimento delle stesse, volevate aumentarli.

CONSIGLIERE FILIERI Cristian

No, non volevamo aumentarli, le stavo dicendo di prendere soldi del Bilancio e di metterli su quella

**ORIGINALE
FIRMATO DIGITALMENTE**

cosa. Non giochi con queste cose, non giochi con queste parole. Io ho proprio detto che Lei fino a mo' ci ha sempre detto che non poteva farlo se no aumentavano le altre, invece le stiamo dicendo che era possibile, bastava togliere soldi da qualche altra parte. Se al posto dei 120 mila Euro che costate come Giunta ne volevate mettere un pezzo là sopra potevamo ridurre le tasse ai cittadini, è così semplice il gioco.

SINDACO CARLÀ Vincenzo

È chiusa la discussione.

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *"DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante *"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI"*;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termo valorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che l' MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n.

- 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
 - la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
 - i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell' MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sotto-categoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#);

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due microcategorie: *utenze domestiche ed utenze non domestiche*;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI, il Comune di Lequile (LE) ha adottato la deroga di cui al comma 652 come sopra richiamato, applicando i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sotto-categorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sotto categoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'1,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;

- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D. Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'1,6%;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il prospetto di PEF pluriennale, così come validato da Ager e la relativa presa d'atto da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 in data 28/04/2022;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per gli anni 2022-2025;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2023 ammonta ad € 1.427.202,00 ed € 6.308,00 per attività esterne al ciclo integrato RU;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022-2025, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del

TUTTO ciò premesso e considerato;

Con voti: Favorevoli: 9

Contrari: 4 (Colucci Alberto, Buttazzo Pietrina Patrizia, Zaccardi Nuri, Filieri Salvatore Cristian)

D E L I B E R A

- che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di prendere atto del PEF pluriennale e del PEF 2023 per la determinazione delle tariffe TARI 2023;
- di dare atto che il PEF 2023 ammonta ad € 1.427.202,00, + € 6,308,00 come specificato in premessa;
- di approvare le tariffe TARI per l'anno 2023, come indicate nella tabella seguente:
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo
- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

UTENZE DOMESTICHE

Nucleo familiare	Ka	Quota fissa	Kb	Quota variabile
n. 1 componente	0,81	0,6616	0,6 (min)	89,97
n. 2 componenti	0,94	0,7678	1,4 (min)	209,93
n. 3 componenti	1,02	0,8332	1,8 (min)	269,91
n. 4 componenti	1,09	0,8903	2,2 (min)	329,89
n. 5 componenti	1,1	0,8985	2,9 (min)	434,86
n. 6 o più componenti	1,06	0,8658	3,4 (min)	509,84
Superfici domestiche accessorie	0,81	0,6616	0	0
Non residenti o locali a disposizione	0,81	0,6616	0,6 (min)	89,97

UTENZE NON DOMESTICHE

	Kc	Quota fissa	Kd	Quota variabile	Totale Tariffa
101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,63	0,7757	5,5	1,5973	2,3730
102 Cinematografi e teatri	0,47	0,5787	4,12	1,1965	1,7752
103 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,44	0,5418	3,9	1,1326	1,6744
104 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	0,9112	6,55	1,9022	2,8134
105 Stabilimenti balneari	0,59	0,7265	5,2	1,5102	2,2367
106 Esposizioni ed autosaloni	0,57	0,7019	5,04	1,4637	2,1656
107 Alberghi con ristorante	1,21	1,4899	10,69	3,1046	4,5945
108 Alberghi senza ristorante	1,08	1,3299	9,5	2,7590	4,0889
109 Case di cura e riposo	1,09	1,3422	9,62	2,7938	4,1360

110 Ospedali	1,43	1,7608	12,6	3,6593	5,4201
111 Uffici, agenzie, studi professionali	1,17	1,4407	10,3	2,9913	4,4320
112 Banche ed istituti di credito	0,79	0,9728	6,93	2,0126	2,9854
113 Negozi abbigliamento, calzature, libr., cartol., ferramenta ecc.	1,13	1,3914	9,9	2,8751	4,2665
114 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,5	1,8470	13,22	3,8393	5,6863
115 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, antiq.	0,91	1,1205	8	2,3323	3,4528
116 Banchi di mercato beni durevoli	1,67	2,0563	14,69	4,2662	6,3225
117 Attività artigianali tipo botteghe	1,5	1,8470	13,21	3,8364	5,6834
118 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul., fabbro.	1,04	1,2806	9,11	2,6457	3,9263
119 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,38	1,6993	12,1	3,5141	5,2134
120 Attività industriali con capannoni di produzione	0,94	1,1575	8,25	2,3960	3,5535
121 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,92	1,1328	8,11	2,3553	3,4881
122 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,4	4,1866	29,93	8,6922	12,8788
123 Mense, birrerie, amburgherie	6,33	7,7944	55,7	16,1763	23,9674
124 Bar, caffè, pasticcerie.	2,56	3,1522	22,5	6,5344	9,6866
125 Supermercato, pane e pasta, macell., generi alimentari	2,44	3,0045	21,5	6,2440	9,2485
126 Plurilicenze alimentari e/o miste	2,45	3,0168	21,55	6,2585	9,2753
127 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	5,4426	38,93	11,3060	16,7486

128 Ipermercati di generi misti	2,73	3,3616	23,98	6,9642	10,3258
129 Banchi di mercato di generi alimentari	8,24	10,1463	72,55	21,0699	31,2162
130 Discoteche, nigh club	1,91	2,3519	16,8	4,8790	7,2309

- 1) **di determinare** la misura tariffaria giornaliera in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 25 %;
- 2) **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- 3) **di stabilire le scadenze delle prime 3 rate calcolate al 30.06 – 31.08 – 31.10**
- 4) **di stabilire** che l'ultima rata a titolo di saldo/conguaglio calcolata con le tariffe di cui alla presente avrà **scadenza 15 dicembre 2023**;
- 5) **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 6) **di trasmettere** la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;
- 7) **di dichiarare**, con separata votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. n. 267/2000 con voti:

Favorevoli: 9

Contrari: 4 (Colucci Alberto, Buttazzo Pietrina Patrizia, Zaccardi Nuri, Filieri Salvatore Cristian)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Vincenzo CARLA`

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio On Line in data 18/05/2023 per rimanervi per 15 giorni consecutivi art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;

Reg. n. 546

L'ADDETTO SEGRETERIA
Dott.ssa Barbara TORNESE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Li, 10/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune
